

Bruxelles, 20 maggio 2022
(OR. en)

9260/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0080(COD)**

**CODEC 734
MI 403
ENT 69
ENV 447
PE 53**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 18-19 maggio 2022)

I. INTRODUZIONE

L'11 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che, se il Parlamento europeo dovesse approvare la proposta della Commissione in oggetto senza emendamenti, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo.

In tale contesto, in seguito all'approvazione, da parte della plenaria tenutasi il 18 maggio 2022, della richiesta della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di procedere secondo l'articolo 163 (urgenza), tale commissione ha presentato la proposta della Commissione relativa al regolamento. Non sono stati presentati emendamenti.

II. VOTAZIONE

Il 19 maggio 2022 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata nell'allegato, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

P9_TA(2022)0210

Regolamento (UE) 2016/1628: proroga del potere di adottare atti delegati *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022)0113 – C9-0119/2022 – 2022/0080(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0113),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0119/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 maggio 2022¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 maggio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P9_TC1-COD(2022)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

² Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e conferisce alla Commissione il potere di fissare alcune specifiche tecniche dettagliate in atti delegati. L'articolo 55, paragrafo 2, di tale regolamento ha conferito alla Commissione tale potere per un periodo limitato di cinque anni. Tale periodo è scaduto il 6 ottobre 2021. Vi è l'esigenza di aggiornare alcuni di tali atti delegati per tenere conto del progresso tecnico e di introdurre altre modifiche conformemente al conferimento di potere, anche in relazione a un atto delegato che stabilisca requisiti riguardanti il monitoraggio in servizio per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali. Dovrebbe inoltre essere possibile adottare nuovi atti delegati conformemente al conferimento di potere. Il potere della Commissione di adottare atti delegati dovrebbe pertanto essere prorogato e dovrebbe essere prevista la possibilità di ulteriori proroghe.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628,
- (3) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 9, all'articolo 42, paragrafo 4, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente
